

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Senatori DE VITO ed altri; MANCINI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per la estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (<i>Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato</i>) (4231)	651
PRESIDENTE	651
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	652

La seduta comincia alle 10,50.

MORINI, *f.f.*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: senatori De Vito ed altri; Mancini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (*Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori: De Vito ed altri; Mancini ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria », già approvate, in un testo unificato, dalla XII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 dicembre 1975.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della V Commissione bilancio sull'emendamento Lattanzio ed altri.

Do nuovamente lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti, deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.

Ricordo che l'emendamento Lattanzio ed altri è così formulato:

Al primo comma, dopo le parole: attività commerciali sopprimere le altre: e per i coltivatori diretti.

Pongo in votazione, in via definitiva, il periodo dell'articolo unico di cui l'onorevole Lattanzio ed altri hanno chiesto la soppressione.

(È respinto).

Il periodo si intende pertanto soppresso

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, per quanto concerne il contributo dovuto dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, deve essere interpretato nel senso che le entrate e le contribuzioni cui si riferisce il prelievo del 51 per cento sono quelle a carico degli assistiti, quelle provenienti dallo Stato, al netto delle quote di finanziamento delle federazioni nazionali, ed ogni altra entrata, comprese quelle patrimoniali, necessarie per la copertura della spesa di erogazione delle forme di assistenza obbligatoria di malattia ancora gestite dalle casse stesse, compresa la inerente quota delle spese generali.

Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, ciascuna cassa determinerà il proprio fabbisogno del 1975, per la erogazione delle sole forme di assistenza obbligatoria da essa ancora gestite e per la corrispondente quota delle spese generali, e delibererà i contributi occorrenti alla copertura, secondo le norme vigenti, previo aumento del loro ammontare complessivo del 51 per cento, da versare al Fondo nazionale assistenza ospedaliera. Il gettito così calcolato per il 1975 costituisce importo consolidato con riferimento alle singole casse mutue per gli anni successivi, salvo l'incremento previsto nell'ultimo capoverso del n. 1 del comma secondo dello stesso articolo 14.

Trattandosi di articolo unico il testo unificato sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Proposte di legge senatori DE VITO ed altri; MANCINI ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386,

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 APRILE 1976

e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (*Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4231).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Astolfi Maruzza, Baldi, Barba, Berlinguer Giovanni, Bianchi Alfredo,

Casapieri Quagliotti Carmen, Chiovini Cecilia, Corvatta, D'Aniello, Del Duca, De Maria, Di Gioia, Ferri Mario, Gasco, La Bella, Lattanzio, Menichino, Morini, Patriarca, Rampa, Sandomenico, Sisto e Venturoli.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO